

Assicurazione Pneumatici

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo, contenente:

- Glossario;
- Condizioni Generali di Assicurazione;
- Documento Informativo Precontrattuale Danni;
- Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo Danni;
- Informativa relativa al trattamento dei dati personali;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, la proposta di assicurazione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo

Assicurazione pneumatici

Glossario

Termini ai quali le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato

Aderente / Beneficiario / Persona assicurata

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ovvero il proprietario dello pneumatico assicurato o degli pneumatici assicurati così come indicato/i nella fattura d'acquisto, che abbia effettuato l'acquisto presso un Rivenditore Autorizzato e che aderisce al contratto collettivo di assicurazione.

Assicuratore / Impresa / Compagnia

La compagnia assicurativa che assume il rischio di cui al contratto di assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Denuncia / Notifica di sinistro

Avviso del verificarsi di un sinistro che attivi validamente il processo di liquidazione del danno.

Franchigia

La somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

Indennizzo / Risarcimento / RimborsoAssicura

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

Intermediario assicurativo

Il soggetto che assume particolari obblighi per nome e per conto dell'Assicuratore.

Parti

Il Contraente, l'Assicuratore e Intermediario.

Periodo di assicurazione / Periodo di decorrenza

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Polizza

Il documento sottoscritto dal contraente con il quale l'impresa presta la copertura assicurativa per le garanzie sottoscritte.

Premio

La somma di denaro quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dall'Assicuratore.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Assicurazione pneumatici

Condizioni generali di assicurazione

Il contratto è regolato dalle presenti condizioni generali di assicurazione e dalle eventuali successive appendici.

Condizioni generali d'assicurazione ("CGA") per il contratto collettivo d'assicurazione tra:

- Delticom AG, Hannover ("**Contraente**" e, in qualità di rivenditore autorizzato di pneumatici *online*, il "**Rivenditore autorizzato**");
- Great Lakes Insurance SE, Munich ("**Assicuratore**" o "**Impresa**" o "**Compagnia**"),
- i-surance GmbH, Berlin ("**i-surance**" o "**Intermediario assicurativo**" o "**Intermediario**"),

per quanto riguarda l'assicurazione pneumatici offerta dal Contraente ai propri clienti. **i-surance** svolge alcune funzioni per conto dell'Assicuratore in riferimento alla corretta esecuzione del contratto collettivo di assicurazione.

Sezione 1: Disposizioni generali

1. Oggetto della copertura

Possono essere assicurati pneumatici nuovi per autovetture, veicoli o piccoli autobus fino a 7,5 tonnellate di peso totale ammesso, nonché per ATV (veicoli fuoristrada) e moto.

Gli pneumatici devono essere autorizzati all'uso su strade pubbliche e devono essere acquistati online da un Rivenditore autorizzato.

Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 3 ("prestazioni assicurative") e 5 ("esclusioni"), lo pneumatico è assicurato se montato sul veicolo al momento dell'evento assicurato ed è reso inutilizzabile da uno dei seguenti eventi:

- Contatto con cordoli o con qualsiasi oggetto tagliente che renda inutilizzabile lo pneumatico (ad es. vetro, chiodi);
- Scoppio dello pneumatico;
- Atti di vandalismo.

2. Estensione territoriale

La copertura assicurativa prevista dalla polizza si intende prestata unicamente in relazione ai sinistri verificatisi in Europa (secondo il certificato internazionale di assicurazione dei veicoli a motore, "carta verde").

3. Prestazioni assicurative

In caso di evento assicurato, la presente assicurazione copre unicamente i costi di riparazione o sostituzione dello pneumatico assicurato.

Qualora, a seguito di un sinistro verificatosi in corrispondenza di uno degli eventi indicati al precedente articolo 4 ("coperture assicurative offerte"), la riparazione dello pneumatico assicurato non risulti economicamente o tecnicamente possibile, dovrà procedersi alla sostituzione dello stesso. Lo pneumatico sostitutivo dovrà essere dello stesso modello e marca dello pneumatico assicurato e dovrà essere acquistato sul sito internet del rivenditore autorizzato presso il quale lo pneumatico assicurato è stato acquistato e presso il quale il beneficiario ha aderito al contratto collettivo di assicurazione. Resta in ogni caso inteso che, sia in caso di riparazione che di sostituzione dello stesso, la prestazione assicurativa sarà pari al prezzo corrisposto per l'acquisto dello pneumatico e in nessun caso potrà essere superiore ad EUR 300 per singolo pneumatico come indicato al successivo articolo 12 ("Massimale di copertura"). L'importo sarà accreditato sul conto indicato nella dichiarazione di sinistro, previa detrazione della franchigia a carico del cliente come indicato al successivo articolo 13 ("Franchigia").

4. Numero di sinistri ammessi

Fermi i limiti di cui al precedente articolo 6 ("prestazioni assicurative"), in caso di riparazione, la copertura assicurativa rimarrà in vigore e il numero di sinistri ammessi è illimitato. In caso di sostituzione dello pneumatico assicurato, la copertura assicurativa decadrà automaticamente per mancanza dell'oggetto assicurato e non sarà trasferita allo pneumatico sostitutivo. Sarà possibile sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione al momento dell'acquisto del nuovo pneumatico sul sito online del rivenditore autorizzato.

5. Esclusioni

La copertura assicurativa non copre:

- Furto dello pneumatico assicurato o del veicolo;
- Usura dello pneumatico;
- Pneumatici di autocarro o taxi;
- Danni causati da terzi in seguito a intervento o uso improprio dello pneumatico assicurato;
- Danni sullo pneumatico assicurato con spessore del battistrada inferiore a 3 mm;
- Danni dovuti a un incidente stradale;
- Danni dovuti alla guida fuori pista o risultanti da attività sportive quali rally o gare automobilistiche;
- Costi sostenuti a seguito del sinistro in relazione allo pneumatico sullo stesso asse che non risulta assicurato o danneggiato;
- Danni cagionati a seguito di condotte poste in essere con dolo o colpa grave;
- Costi di traino e costi conseguenti riferibili direttamente allo pneumatico danneggiato;
- Danni imputabili a terzi per via di disposizioni legali o contrattuali, come per esempio nel caso della garanzia del produttore;
- Costi di sostituzione dello pneumatico, se questo non è stato acquistato sul sito online del Rivenditore autorizzato presso il quale il Beneficiario ha aderito al contratto di assicurazione;
- Danni dovuti a eventi bellici o terroristici e disordini di ogni genere e alle misure adottate nei confronti di questi, danni dovuti a catastrofi naturali;
- Danni dovuti a una pressione di gonfiaggio errata degli pneumatici, non corrispondente a quella indicata dal produttore, oppure dovuti a regolazioni errate del sistema di sospensione o a uno stoccaggio non conforme dello pneumatico.

6. Decorrenza della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha effetto dal momento dell'acquisto dello pneumatico assicurato indicata in fattura a condizione che il premio assicurativo

sia corrisposto entro i termini previsti all'articolo 10 ("pagamento del premio") delle presenti condizioni generali di assicurazione.

7. Durata della copertura assicurativa

La copertura assicurativa cessa automaticamente, senza obbligo di disdetta, al decorrere di (i) 12 mesi, in caso di contratto annuale, (ii) 24 mesi, in caso di contratti biennali.

La copertura assicurativa termina automaticamente in caso di sostituzione dello pneumatico danneggiato per mancanza dell'oggetto assicurato. La copertura assicurativa termina anche in caso di perdita o di danno totale dello pneumatico assicurato, senza sia stato fatto ricorso all'assicurazione.

8. Modifiche della copertura assicurativa

Le eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalle Parti.

9. Diritto di recesso

Il beneficiario potrà recedere dal contratto **entro 14 giorni** dall'acquisto dello pneumatico senza bisogno di specificarne il motivo. Tale termine decorre dal momento dell'acquisto dello pneumatico e alla contestuale adesione al contratto di assicurazione. Il Beneficiario deve esercitare il diritto di recesso per iscritto inviando una mail all'indirizzo **mytyres@delti.com** o via posta a **Delticom AG, Hedwig-Kohn-Straße 1, 31319 Sehnde, Deutschland**

In caso di recesso esercitato ai sensi del presente articolo, il Beneficiario avrà diritto alla restituzione della porzione di premio relativa al periodo in cui il contratto non ha avuto effetto, al netto delle imposte.

Il diritto di recesso non è esercitabile qualora il contratto sia stato interamente eseguito (ad esempio, in caso di sinistro liquidato) su esplicita richiesta scritta del beneficiario prima che quest'ultimo abbia comunicato di voler esercitare tale diritto.

10. Pagamento del premio

Il premio assicurativo è corrisposto in un'unica soluzione per l'intero periodo di copertura assicurativa ed è dovuto al momento dell'acquisto dello pneumatico.

Il premio del contratto annuale ammonta ad EUR 3,90 per pneumatico e quello del contratto biennale ad EUR 7,50 per pneumatico, inclusa l'imposta di bollo.

Il premio deve essere corrisposto, unitamente al pagamento del prezzo dello pneumatico, utilizzando uno dei seguenti metodi di pagamento disponibili al momento dall'acquisto sul sito del rivenditore autorizzato: carta di credito, bonifico bancario, *Paypal* o bonifico bancario istantaneo.

Nel caso in cui il premio non sia immediatamente corrisposto, come sopra indicato, la copertura assicurativa entrerà in vigore solo dal momento dell'effettiva ricezione del pagamento del premio assicurativo, a meno che il mancato o ritardato pagamento sia dovuto a cause non imputabili al beneficiario.

Sezione 2: obblighi in caso di sinistro

11. Denuncia del sinistro

Le dichiarazioni di sinistro sono liquidate in via definitiva ed esclusiva da i-surance. In caso di evento assicurato, il Beneficiario è tenuto a comunicare l'accaduto **entro 10 giorni** utilizzando l'apposito formulario disponibile sul sito Internet del Rivenditore autorizzato presso il quale ha sottoscritto il contratto di assicurazione, nel rispetto degli obblighi previsti al successivo articolo 13 ("obblighi in caso di sinistro").

12. Massimale di copertura

Sia in caso di riparazione che di sostituzione dello stesso l'importo massimo del Rimborso sarà pari al prezzo corrisposto per l'acquisto dello pneumatico e in nessun caso potrà essere superiore **ad EUR 300 per singolo pneumatico**.

13. Franchigia

In caso di evento assicurato, è previsto il pagamento di una franchigia il cui importo varia in base all'età dello pneumatico assicurato ed è calcolata come percentuale del prezzo di vendita (IVA inclusa) dello pneumatico assicurato indicato sulla fattura di acquisto, ovvero come percentuale sul prezzo di acquisto (IVA inclusa) dello pneumatico sostitutivo, qualora questo sia stato acquistato ad un prezzo minore rispetto allo pneumatico assicurato. Farà fede la ricevuta d'acquisto. La percentuale a franchigia corrisponde al:

- 25% durante il primo anno a partire dalla data di acquisto;
- 50% durante il secondo anno a partire dalla data di acquisto.

La franchigia viene detratta dall'importo rimborsato per la riparazione o la sostituzione dello pneumatico.

13. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Beneficiario è tenuto a:

- **Comunicare il sinistro entro 10 giorni dal verificarsi dello stesso. La dichiarazione deve essere completa e corrispondente al vero;**
- **In caso di evento assicurato con sostituzione dello pneumatico, acquistare il nuovo pneumatico sul sito del rivenditore autorizzato presso il quale ha sottoscritto il contratto di assicurazione e inviare a i-surance la fattura per il rimborso;**
- **In caso di atti di vandalismo, sporgere denuncia presso le autorità competenti;**
- **Fornire i documenti necessari per verificare il diritto al pagamento dell'indennizzo e l'importo delle prestazioni assicurative.**

14. Dichiarazioni inesatte e reticenze

Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.

In ogni caso, la mancata comunicazione da parte del contraente o del beneficiario di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della presente polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, a condizione che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

15. Cumulo di assicurazioni

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, il contraente o il beneficiario, al verificarsi di un evento assicurato, deve darne avviso ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Il contraente o il beneficiario può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'intera indennità corrisposta.

In caso di richiesta all'impresa, essa provvederà in ogni caso alla liquidazione dell'evento assicurato nei termini e alle condizioni di cui al presente contratto.

Sezione 3: Informazioni generali

16. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto che coinvolga le parti, è competente in via esclusiva il foro di Milano.

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto che coinvolga il beneficiario o i suoi aventi diritto, a seconda del caso, è competente in via esclusiva il foro in cui questi ha la propria residenza o domicilio.

Resta in ogni caso salvo l'obbligo del preventivo ricorso a meccanismi conciliativi, ove di volta in volta previsto.

17. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato valgono le norme di legge.

Data dell'ultimo aggiornamento: 02.04.2020